

C.P. 11/2019



**IL TRIBUNALE DI ANCONA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:

dott.ssa Tania De Antoniis	Presidente
dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice - rel.
dott.ssa Willelma Monterotti	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Rilevato che l'art. 161 VI comma l.f. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo produzione e specifica del piano di ristrutturazione che vorrà adottare per risanare i suoi debiti, nonché del contenuto esatto della proposta che andrà ad avanzare ai creditori, riservando altresì il deposito della prescritta documentazione; la norma prevede poi che il Giudice fissi un termine per il deposito del piano e della documentazione prescritta, termine variabile tra i 60 e 120 gg , non superiore a 60 giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi;

Rilevato che la norma distingue tra momento di presentazione del ricorso (la domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano (modalità dell'accordo che si intende proporre ai creditori e contenuto del piano di risanamento), operando una separazione ed un distinguo tra aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione ( il ricorso) e aspetto negoziale (il piano di risanamento ed il programma ai creditori);

che l'operata distinzione tra ricorso, da un lato, e piano-proposta, dall'altro,

OSIMO

società ricorrenza pendente, presso il ministero

P.Q.M.

Visto l'art. 161 VI comma I.f.

concede alla società **G.I. & e. HOLDING srl in Liquidazione** con sede ad Osimo (AN) via di Jesi n. 162, p.iva/c.f. 01095890420 il termine di giorni **120** dalla data di deposito del ricorso - con applicazione della sospensione feriale dei termini tenuto conto della mancata pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento - per il deposito del piano e di tutta la documentazione prevista dai commi II e III dell'art 161 LF;

nomina Commissario Giudiziale, ai sensi degli artt. 161 VI comma e 163 I.f., la **dott.ssa Simona Amodio** con studio ad Ancona;

Dispone che il debitore depositi in cancelleria:

- a cadenza periodica di 15 giorni, una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa, e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- a cadenza mensile, una situazione finanziaria dell'impresa, che verrà pubblicata

Firmato Da: MANTOVANI MARIA LETIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4b7ec254f83d6d8bb4214036827b0a0  
Firmato Da: DE ANTONIIS TANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5f5a8d89ca667d67133588e29d89544



**C.P. 11/2019**

nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione legalmente compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.

Dispone che entro gg 5 dalla comunicazione del provvedimento il ricorrente depositi, in conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, la somma di **euro 35.000,00** a titolo di fondo spese per la presente fase della procedura.

A norma dell'art. 92 OG, il presente procedimento viene dichiarato urgente, poiché la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 01 agosto 2019

Il Giudice est.

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente

Dr. ssa Tania De Antoniis